

**Sentenza:** n. 107 del 14 aprile 2014

**Materia:** Caccia

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

**Ricorrente :** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** articolo 2 della legge della Regione Veneto 23 aprile 2013, n. 6 (Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio della attività venatoria)

**Esito:**

- illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, limitatamente alle parole «e i cacciatori residenti nei relativi ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini e abilitati ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50»;

- non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2.

**Estensore nota:** Beatrice Pieraccioli

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Veneto 23 aprile 2013, n. 6 (Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio della attività venatoria), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

La disposizione impugnata disciplina gli interventi per il contenimento della fauna selvatica nei territori ove la caccia non è consentita, e in particolare l'impiego di metodi ecologici o di piani di abbattimento (comma 1), l'esercizio del potere sostitutivo, in caso di inerzia degli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica (comma 2), e l'esecuzione degli interventi necessari da parte di determinate categorie di persone (comma 3).

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2013, non è fondata.

La norma impugnata prevede l'impiego di metodi ecologici per il contenimento della fauna selvatica, e, ove sia accertata la loro inefficacia, il ricorso a piani di abbattimento.

Il ricorrente lamenta che, in difformità dall'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, non sarebbe previsto che l'inefficacia dei metodi ecologici debba essere verificata dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, oggi Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

La Corte richiama il proprio orientamento giurisprudenziale secondo cui le competenze attribuite all'ISPRA dall'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, esprimono standard minimi ed uniformi di protezione ambientale, propri della sfera legislativa esclusiva dello Stato (sentenza n. 278 del 2012); tuttavia, ritiene, che la legislazione regionale impugnata non si sia sottratta a tale vincolo. Infatti nella Regione Veneto è tuttora in vigore l'art. 17, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio). Tale disposizione specifica che, nell'ambito del controllo della fauna selvatica, la Provincia può autorizzare i piani di abbattimento solo se l'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha prima verificato l'inefficacia dei metodi ecologici. È perciò chiaro che l'art. 2, comma 1, impugnato, regola la fattispecie unitamente all'art. 17, comma 2, della legge regionale n. 50 del 1993, e dunque,

quanto ai poteri dell'ISPRA, in termini del tutto analoghi a quelli dell'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, invocato dalla parte ricorrente.

Anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2013, non è fondata.

La norma oggetto del ricorso attribuisce al Presidente della Giunta regionale il potere sostitutivo, nei confronti degli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica che non provvedono ad adottare gli atti di propria competenza, relativi all'attuazione della legge regionale n. 6 del 2013.

Il ricorrente sostiene che in tal modo la Regione avrebbe ampliato le ipotesi di piani di abbattimento nelle aree naturali protette nazionali e regionali, in contrasto con i divieti espressi dall'art. 21, comma 1, lettera b), della legge n. 157 del 1992, e dagli artt. 11, comma 3, lettera a), e 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991, ma ciò non è esatto. Anche in questo caso, infatti, il ricorso muove dall'erroneo presupposto interpretativo che la norma impugnata estenda, per mezzo del potere sostitutivo, i casi in cui la legislazione permette la caccia al fine di controllare la fauna selvatica.

È invece evidente che la sostituzione dell'ente inadempiente potrà venire disposta al solo fine di esercitare una funzione che a quest'ultimo è già attribuita dalla legge, e nel rispetto delle prescrizioni stabilite da quest'ultima. Non è, perciò, ravvisabile alcun margine di contrasto, anche solo potenziale, rispetto ai divieti menzionati dalla difesa erariale.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 6 del 2013, invece, è fondata.

La norma impugnata individua le persone idonee ad eseguire gli interventi di contenimento della fauna selvatica, aggiungendo all'elenco contenuto nell'art. 17 della legge regionale n. 50 del 1993 anche i cacciatori residenti nei relativi ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini, abilitati ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 50 del 1993.

Il ricorrente evidenzia il contrasto di quest'ultima previsione con l'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, a norma del quale i piani di abbattimento devono essere attuati esclusivamente dalle guardie venatorie provinciali, dai proprietari e conduttori dei fondi e dalle guardie forestali e comunali.

A tal proposito la Corte ha già riconosciuto che l'identificazione delle persone abilitate all'attività in questione compete esclusivamente alla legge dello Stato e che, al riguardo, l'art. 19 della legge n. 157 del 1992 contiene un elenco tassativo (sentenza n. 392 del 2005; ordinanza n. 44 del 2012). La norma impugnata, aggiungendo un'ulteriore categoria di persone, ha quindi violato l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost..